

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

Art. 8

(Disciplina semplificata del **deposito preliminare** alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle **terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti** per la qualifica di **sottoprodotto**. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con **presenza di materiali di riporto** e **delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto**)

1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, **con decreto** del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, **sono adottate** entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi**:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) **proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;**

d) **divieto di introdurre livelli di regolazione superiori** a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.